

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA E
COLLABORAZIONI

(Approvato con Determinazione n. 95 del 28.12.2023)

Sommario

Articolo 1.	Premessa	3
Articolo 2.	Finalità e principi	3
Articolo 3.	Ambito di applicazione	5
Articolo 4.	Definizioni e funzioni	5
Articolo 5.	Presupposti per il conferimento	6
Articolo 6.	Cumulo e durata degli incarichi	7
Articolo 7.	Fasce di valore economico degli appalti ai fini della rotazione	7
Articolo 8.	Deroga all'obbligo di rotazione	8
Articolo 9.	Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000	8
Articolo 10.	Corrispettivi	8
Articolo 11.	Criteri di aggiudicazione	8
Articolo 12.	Modalità di affidamento	8
Articolo 13.	Procedura aperta	9
Articolo 14.	Procedura negoziata	9
Articolo 15.	Affidamento diretto	10
Articolo 16.	Disposizioni finali	11
Articolo 17.	Pubblicazione ed entrata in vigore	11

Articolo 1. Premessa

- 1 Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione della Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l., di seguito anche "Società" o "OIS".
- 2 Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente.
- 3 La Società svolge la propria attività esclusivamente nei confronti del socio unico Regione Autonoma della Sardegna secondo le modalità dell'*in house providing* e procede all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D. Lgs. n. 36 del 2023.

Articolo 2. Finalità e principi

1. Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

- h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
 - i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - j) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
 - k) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Inoltre, le procedure sottosoglia sono improntate al rispetto dei principi:
- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di

svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

3. La Società, nell'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, si ispira alle finalità di cui all'art. 2 della Legge Regionale Sardegna 13 marzo 2018, n. 8, alle vigenti disposizioni di legge, allo Statuto della società.
4. La Società, in ossequio al Piano di Prevenzione della corruzione triennale, provvede ad adottare la misura dei Patti di Integrità quale strumento di prevenzione della corruzione, che devono essere accettati dagli operatori economici a pena di esclusione dalle procedure di gara.

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Sono incarichi di **consulenza** quelli affidati a soggetti esterni alla Società per l'acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici.
2. Gli incarichi di **studio e ricerca** sono quelli affidati a soggetti esterni alla Società per approfondimenti conoscitivi.
3. Non rientrano nella materia disciplinata dal presente regolamento:
 - a. gli affidamenti e/o appalti esclusi nei settori ordinari ai sensi dell'art. 56 del Codice;
 - b. gli incarichi comunque connessi con l'esecuzione di lavori pubblici, disciplinati da specifico regolamento;
 - c. le prestazioni disciplinate dalla normativa sugli appalti di servizi e forniture, disciplinati da specifico regolamento;
 - d. l'incarico di componente delle commissioni di gara per lavori, servizi e forniture che sono disciplinata dallo specifico regolamento;
4. Le procedure di affidamento degli incarichi avvengono nell'ambito degli atti di programmazione di spesa della Società, quali il Piano Industriale, le convenzioni di affidamento degli interventi, il budget, il programma triennale delle acquisizioni di beni e servizi e il programma triennale delle opere pubbliche redatti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 36/2023 ovvero, per acquisti di natura straordinaria o eccezionale non ricompresi nei predetti atti e motivati nella determinazione a contrarre.

Articolo 4. Definizioni e funzioni

OIS: la società Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl, di seguito anche "Società".

Codice: il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei Contratti Pubblici".

PA: procedura aperta definita ai sensi dell'art. 71 del Codice.

PN: procedura negoziata definita ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. c), d) e) e 76 del Codice.

AD: affidamento diretto definito ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) e b) del Codice.

AU: l'amministratore unico della Società OIS;

RUP: responsabile unico di progetto nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice, che esercita le funzioni di Responsabile di Progetto ai sensi dell'art. 34 c.1 della Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018.

RPA: responsabile del procedimento amministrativo per la fase di affidamento, nominato ai sensi ai sensi dell'art. 15 del Codice e dell'art. 34 c.2 della Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018;

DAU: determinazione dell'Amministratore Unico;

DDD: determinazione del dirigente delegato;

DDC: decisione di contrarre definita ai sensi dell'art. 17 c.1 del Codice.

DAD: determinazione di affidamento diretto, può assorbire i contenuti della DDC.

CSDP: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito anche "Capitolato")

RDO: richiesta di offerta il procedimento attivo nel mercato elettronico mediante il quale la stazione appaltante individua e descrive i beni o servizi che intende acquistare e invita i fornitori abilitati a presentare le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale;

Minor prezzo: il criterio di aggiudicazione individuato sulla base dell'elemento prezzo o del costo al ribasso.

OEVP: il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Piattaforma: la piattaforma di e-procurement della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT.

Seggio di gara: l'organo interno della Stazione Appaltante costituito per l'esame della documentazione amministrativa, propedeutico all'accertamento dell'ammissibilità dei concorrenti alla gara, e per lo scrutinio delle offerte economiche.

Segretario: supporta il lavoro del seggio di gara e delle commissioni giudicatrici con riferimento alle attività amministrative e alla redazione dei verbali di gara.

Articolo 5. Presupposti per il conferimento

- 1 Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio possono essere affidati in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici della Società, individuati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:
 - a. per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto specialistico, quando all'interno della Società sono assenti o comunque non disponibili figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;
 - b. ove esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio, in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo;
 - c. quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne.
- 2 Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati:
 - a. a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dalla Società senza giustificato motivo;
 - b. a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla Società;

- c. a chi abbia un contenzioso con la Società;
- d. a soggetti che siano in conflitto di interesse con la Società.

Articolo 6. Cumulo e durata degli incarichi

1. Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati e connaturati alla continuità e specificità della prestazione, all'amministrazione di conferire allo stesso soggetto più incarichi nello stesso periodo.
2. I termini pattuiti per la consulenza, lo studio o la ricerca potranno essere prorogati al fine di completare i progetti qualora se ne ravvisi un motivato interesse, o per ritardi non imputabili al collaboratore.
3. La Società si impegna a rispettare il principio di rotazione degli appalti di cui all'art 49 del Codice, consistente nel divieto di reinvitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, assicurare l'avvicendamento delle imprese affidatarie di appalti pubblici evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con le imprese.
4. Il principio di rotazione si applica alle ultime due procedure svolte, quella in corso e quella immediatamente precedente, riconducibili alla medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.
5. La stazione appaltante si riserva, al fine di coniugare il principio della rotazione con quello della libera concorrenza, di derogare alla rotazione nei casi illustrati nei successivi commi 6, 7 e 8 e negli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
6. La stazione appaltante, qualora gli operatori individuati a seguito di indagine di mercato siano in numero inferiore al minimo richiesto dalla specifica procedura, si riserva la facoltà di invitare anche gli operatori economici che risultino aggiudicatari di un appalto immediatamente precedente avente la medesima fascia di valore economico;
7. La stazione appaltante, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, proporzionalità, non discriminazione, qualora gli operatori individuati a seguito di indagine di mercato siano in numero superiore al numero richiesto dalla specifica procedura, si riserva la facoltà di non invitare gli operatori economici che risultino aggiudicatari di un appalto immediatamente precedente avente fascia di valore economico superiore rispetto a quella della procedura in corso.
8. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione quando la procedura negoziata non prevede limiti al numero di operatori economici da invitare a presentare un'offerta.

Articolo 7. Fasce di valore economico degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di valore economico, entro le quali opera il principio di rotazione.

Servizi e Forniture

Fascia	
I	inferiore a € 70.000,00
II	pari a € 70.000,00 e inferiore a 140.000,00
III	pari a € 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea

Articolo 8. Deroga all'obbligo di rotazione

- In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
- In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - accurata esecuzione del precedente appalto.

Articolo 9. Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000

- Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Articolo 10. Corrispettivi

- Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività svolta e, ove possibile, prendendo a riferimento i listini di mercato a seconda del valore e della professionalità richiesta.
- Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.

Articolo 11. Criteri di aggiudicazione

- La stazione appaltante procede all'aggiudicazione degli appalti servizi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del criterio del minor prezzo.
- Il RUP in collaborazione con l'RPA, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 108 comma 2 del Codice, individua nei documenti di gara il criterio di aggiudicazione da utilizzare in ragione dell'oggetto dell'appalto, delle condizioni di mercato, del valore economico, dei contenuti tecnologici o della specifica competenza tecnica o organizzativa richiesti per l'esecuzione dell'appalto.

Articolo 12. Modalità di affidamento

- La decisione di contrarre (DDC) è l'atto con il quale la Società manifesta la propria volontà di affidare l'incarico di consulenza, ricerca, studio, collaborazione. La DDC è approvata con

Determinazione dell'Amministratore Unico, su proposta del Responsabile del Procedimento o del Dirigente, se presente in organico, nel rispetto degli atti di programmazione della società.

- 2 La DDC deve contenere l'individuazione specifica dei requisiti, dei corrispettivi e delle condizioni di esecuzione dell'incarico e deve dare atto dei presupposti di specificità e temporaneità dell'assegnazione individuati nell'art. 0 del presente Regolamento.
- 3 Per ciò che concerne le modalità di affidamento e le soglie di importo si applica la disciplina relativa agli **appalti di servizi** con riguardo ai valori indicati nel D.Lgs 36/2023 e nella Legge n. 120 del 11.09.2020 e di seguito riportati, che devono intendersi automaticamente adeguati a seguito della approvazione di successivi atti normativi:

Valore economico	Procedura
inferiore a € 140.000,00	Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti utilizzati dalla stazione appaltante
pari a € 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
Pari o superiore alle soglie di rilevanza europea	Procedura aperta definita ai sensi dell'art. 71 del Codice

Articolo 13. Procedura aperta

- 1 Si procede all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta secondo il criterio di aggiudicazione dell'OEPV o del minor prezzo per tutti gli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria.
- 2 La procedura aperta può essere adottata anche per gli affidamenti sottosoglia comunitaria, a seguito di motivata proposta del RUP qualora, in ragione della specifica complessità dell'oggetto dell'appalto, sia auspicabile assicurare la massima partecipazione degli operatori economici specializzati alla procedura di affidamento.
- 3 La stazione appaltante, al fine di favorire la tempestività ed efficienza delle procedure di affidamento, può prevedere nei documenti di gara l'eventuale possibilità di esaminare le offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (c.d. inversione procedimentale).
- 4 Le modalità di pubblicazione degli atti di gara sono definite nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 14. Procedura negoziata

- 1 Nella DDC sono individuati i criteri di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura, nel numero minimo previsto dalla normativa vigente e nel numero massimo ritenuto necessario per garantire una adeguata partecipazione in ragione delle specifiche

condizioni di mercato e dell'oggetto dell'affidamento, nel rispetto dei principi di economicità e non aggravamento del procedimento.

- 2 La procedura di affidamento sarà gestita in modalità interamente telematica mediante le piattaforme di e-procurement SardegnaCAT o MePA, che garantiscono il rispetto dei requisiti di imparzialità e trasparenza nel processo di estrazione dall'elenco aperto degli operatori economici e l'adozione di meccanismi automatici di rotazione degli affidamenti e degli inviti.
- 3 Il processo di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata avviene mediante indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento mediante una delle modalità di seguito indicate:
 - a) **Indagine di mercato** in cui sono specificati il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
 - b) **Sorteggio** o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, consentiti in casi eccezionali, in cui il ricorso ad altri criteri non risulta praticabile o comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili con il più efficace svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate dal RUP nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e/o nei documenti di gara.
- 4 Procedura di tipo aperto al sistema, ovvero RDO di tipo aperto sul MePA o sul sistema informatico regionale SardegnaCAT, se ritenuta opportuna e conveniente al fine di garantire una adeguata partecipazione degli operatori economici.

Articolo 15. Affidamento diretto

- 1 La determinazione di affidamento diretto, adottata dall'Amministratore Unico o dal Dirigente delegato se presente in organico, può assorbire la decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice. In tal caso deve dare conto:
 - a) dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) delle caratteristiche dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
 - c) dell'importo dell'affidamento e della relativa copertura contabile;
 - d) di una sintetica indicazione delle ragioni alla base della scelta della procedura di affidamento diretto con la consultazione anche di un solo operatore economico, con riguardo alle esigenze di massima semplificazione, efficienza e tempestività dell'affidamento;
 - e) dei criteri per la selezione degli operatori economici;

- f) dei criteri utilizzati per la valutazione comparativa dei preventivi, nel caso di consultazione di più operatori economici (minor prezzo o miglior rapporto qualità/prezzo) e le ragioni alla base della scelta del miglior preventivo;
 - g) della rispondenza, sul piano tecnico-qualitativo-prestazionale, del lavoro, servizio, fornitura offerto dall'affidatario all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- 2 La procedura di affidamento sarà gestita preferibilmente in modalità telematica mediante le piattaforme di e-procurement SardegnaCAT o il MePA.
 - 3 La scelta dell'aggiudicatario avviene mediante valutazione comparativa dei preventivi forniti da uno o più operatori economici aventi i requisiti generali e speciali, ove richiesti, selezionati nelle seguenti modalità:
 - 4 Attraverso la scelta discrezionale e motivata del RPA fra soggetti selezionati dal mercato o dai sistemi di qualificazione SardegnaCAT o MePA, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, previa negoziazione diretta, nel rispetto dei principi di maggiore celerità e di economicità che la Società si prefigge con il ricorso all'affidamento diretto;
 - 5 Attraverso il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi consentiti in casi eccezionali in cui il ricorso ad altri criteri non risulta praticabile o comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili con il più efficace svolgimento della procedura.

Articolo 16. Disposizioni finali

- 1 Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.
- 2 La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
- 3 Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

Articolo 17. Pubblicazione ed entrata in vigore

- 1 Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web della Società.
- 2 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della determinazione di approvazione.